



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 5365

Castellalto, Li 02/05/2020

ORDINANZA N. 71

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione e sosta in Piazza Barendson ed in parte di Via Meazza e Via S. D'Acquisto per il giorno 04/05/2020 e per i successivi lunedì di ogni settimana, in occasione del Mercato settimanale a Castelnuovo Vomano (TE)

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, ed in particolare gli artt. 3 e 5 che, in riferimento al potere di ordinanza sindacale, testualmente recitano: "*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.*" "*Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19*", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11-04-2020, le cui disposizioni e misure di prevenzione volte a contenere il diffondersi del nuovo coronavirus sono efficaci dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che, il richiamato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19, prevede espressamente:

- all'art. 1, comma 1, lett. d), che "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- all'art. 1, comma 1, lett. z), che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività

- svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari” ... “Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
- all'art.2, comma 5, che “E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”;

VISTA l’Ordinanza n. 70 del 02/05/2020 con la quale si disciplina lo svolgimento del Mercato settimanale a Castelnuovo Vomano, limitato alla sola vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, a far data dal 4 maggio 2020, in parziale revoca della Ordinanza n.60 – Prot. n.3661 del 13 marzo 2020, prorogata con Ordinanza n. 66 del 04.04.2020 e Ordinanza n. 67 del 14.04.2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTA la necessità di valutare la possibilità di svolgimento delle attività mercatali, seppure limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, nonché dei prodotti agricoli e alimentari, adottando efficacemente misure organizzative volte a consentire che commercianti ed avventori siano messi nelle condizioni di idoneità sanitaria tali da garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di consentire detto approvvigionamento alimentare in occasione del previsto mercato settimanale, disponendo un contingentato riavvio delle relative attività negli spazi nell’area mercatale situata in Piazza Barendson, ed in parte di Via Meazza e Via S. D’Acquisto, nelle giornate di lunedì, a partire dal 04 maggio 2020, anche in parziale modifica della citata ordinanza sindacale n.60 – Prot. n.3661 del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì dalla data del 04 maggio 2020, seppure limitato alla vendita dei soli generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari;

PRESO ATTO della relazione tecnica rimessa dal Laboratorio “Micro e Bio Lab Servizi” del Dr. Di Giacinto Vincenzo di Castelnuovo Vomano avente oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica al fine di poter consentire la riapertura del mercato settimanale (Prot. n. 5362 del 02/05/2020);

VISTI:

- gli art. 5,6,7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii



ORDINA

da lunedì 04/05/2020 e fino al perdurare delle attuali misure di contenimento per la categoria, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di ogni lunedì, **IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**, con rimozione forzata dei veicoli, nei seguenti luoghi:

- in Piazza Barendson a Castelnuovo Vomano (TE);
- in Via Meazza a Castelnuovo Vomano (TE), dall'incrocio con Via Ugo Foscolo e fino all'incrocio con Via Pietro Mascagni;
- in Via S. D'Acquisto a Castelnuovo Vomano (TE), dall'incrocio con Via Ugo Foscolo e fino all'incrocio con Via Pietro Mascagni.

AVVISA

1. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. Quanto sopra è reso visibile al pubblico mediante apposita segnaletica stradale;
3. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale dell'Aquila;
4. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
5. Chiunque viola la presente Ordinanza è punito a norma degli art. del CdS - D. Lgs. n. 285/1992;
6. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

sia curata la trasmissione di copia della presente Ordinanza a:

- Questura di Teramo;
- Stazione Carabinieri Castelnuovo Vomano;
- Comando Polizia Locale di Castellalto.

Dalla Residenza Comunale, Li 02/05/2020

 **Il Sindaco**
Vincentino DI MARCO

